

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

ALLEGATO B

Risposte alle osservazioni sulle prevalutazioni 2025

DGR 1183/2022 - Allegato A - punto 4

Primo aggiornamento rispetto alla DGR 119/2023

Analisi delle 30 osservazioni espresse da 6 soggetti sull'elaborato "Prevalutazioni di incidenza nei siti Natura 2000" pubblicato sul sito internet della Regione dal giorno 11 dicembre 2024

Misura adottata	Data	Osservazione	Contenuto osservazione	Accoglimento	Motivazione	Misura modificata
2.7. Miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascoli mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea costituenti una formazione vegetale non ancora classificabile bosco, mantenendo, per interventi superiori ad un ettaro, il 5% di essenze arbustive funzionali all'avifauna (es. Prunus spinosa, Amelanchier ovalis; ginepro per il Carso), effettuato nel periodo 15 agosto - 28 febbraio, e la risemina delle aree lavorate o manomesse con l'utilizzo esclusivo di fiorume di specie di origine autoctona o sementi di specie erbacee selvatiche di origine autoctona.	17/01/2025	Davide Pasut	Nel caso dei prati la presenza di piante legnose complica le operazioni di sfalcio. Lo proporrei solo per i pascoli in quanto non mancano gli arbusti.	SI	Vista la limitata dimensione dei prati è opportuno finalizzare il recupero alla più conveniente gestione ordinaria. I pascoli, di maggiori dimensioni, non presentano tale problematica gestionale in quanto il controllo della vegetazione viene svolto dagli animali stessi.	2.7. Miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascoli mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea costituenti una formazione vegetale non ancora classificabile bosco, mantenendo per i soli pascoli , per interventi superiori ad un ettaro, il 5% di essenze arbustive funzionali all'avifauna (es. Prunus spinosa, Amelanchier ovalis; ginepro per il Carso), effettuato nel periodo 15 agosto - 28 febbraio, e la risemina delle aree lavorate o manomesse con l'utilizzo esclusivo di fiorume di specie di origine autoctona o sementi di specie erbacee selvatiche di origine autoctona.
2.8. Realizzazione per fini zootecnici di recinzioni elettrificate temporanee (pastore elettrico con altezza fino a 150 cm) o di recinzioni in legno o rete, di altezza fino a 120 cm, non interrate e con maglie di dimensioni pari o superiori a 15 cm, oppure sollevate da terra per almeno 15 cm; l'area recintata è prevalutata fino ad una estensione di 2 ettari.	17/01/2025	Davide Pasut	Per essere più precisi le recinzione temporanee per la custodia notturna delle greggi circoscrivono aree chiamate stabbie o aie.	SI	Pura precisazione terminologica	2.8. Realizzazione per fini zootecnici di recinzioni elettrificate temporanee (stabbie o aie) con pastore elettrico, di altezza fino a 150 cm, o di recinzioni in legno o rete, di altezza fino a 120 cm, non interrate e con maglie di dimensioni pari o superiori a 15 cm, oppure sollevate da terra per almeno 15 cm; l'area recintata è prevalutata fino ad una estensione di 2 ettari.
2.12. Realizzazione di piccoli invasi o serbatoi d'acqua volti a consentire l'abbeveraggio del bestiame al pascolo, purché siano realizzati in modo da non costituire trappole per la piccola fauna e purché non ricadano su habitat Natura 2000.	17/01/2025	Davide Pasut	Nel caso siano precluse agli animali pascolanti, poichè munite di pescante e abbeveratoio esterno per migliorare la conservazione dell'invaso e impedire la presenza di deiezioni, le recinzioni siano superabili dalla fauna minore nei primi 20 cm dal suolo.	SI	Proposta migliorativa per la tutela della biodiversità	2.12. Realizzazione di piccoli invasi o serbatoi d'acqua volti a consentire l'abbeveraggio del bestiame al pascolo, purché siano realizzati in modo da non costituire trappole per la piccola fauna e purché non ricadano su habitat Natura 2000. Nel caso siano precluse agli animali pascolanti, poichè munite di pescante e abbeveratoio esterno per migliorare la conservazione dell'invaso e impedire la presenza di deiezioni, le recinzioni siano superabili dalla fauna minore nei primi 20 cm dal suolo.
Varie	20/01/2025	Comune di Montereale Valcellina	Segnala la presenza di due abitazioni nel sito ZSC Magredi del Cellina, non rilevati nell'analisi, e chiede pertanto di allineare le prevalutazioni per questo sito a quelle di altri siti con presenza di abitazioni sparse.	SI	Si prende atto della segnalazione. Sito di grande dimensione nel quale la presenza di due abitazioni non rileva ai fini conservazionistici	Allineamento delle prevalutazioni a quelle presenti in altri siti con le medesime caratteristiche.
2.9. Realizzazione e ripristino di muretti in pietra locale di altezza inferiore a 150 cm realizzati senza l'utilizzo di leganti	03/02/2025	Associazione dei consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia	Si chiede di prevedere un'altezza superiore a 150 cm e la possibilità di usare leganti	NO	La prevalutazione valuta interventi generali che non possono avere alcuna interferenza con habitat e specie del sito. Interventi più consistenti per dimensione o per modalità costruttiva vengono valutati singolarmente con uno screening di incidenza.	Nessuna
2.11. Manutenzione delle strade, delle strade forestali e delle relative scarpate mediante il taglio della vegetazione, la manutenzione delle murature anche con limitate modifiche di tracciato, la sistemazione del fondo stradale realizzata senza apporto di materiale alloctono, con eventuale ripristino della sezione originaria e la realizzazione di modeste opere di regimazione delle acque meteoriche, purché tali interventi vengano effettuati nel periodo 15 agosto - 28 febbraioLa manutenzione dei sentieri anche con limitate variazioni di tracciato purché tali interventi vengano effettuati nel periodo 15 agosto - 28 febbraio. La manutenzione di sentieri di larghezza inferiori a 60 cm non determina possibile Interruzione di habitat.	03/02/2025	Associazione dei consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia	Si chiede di consentire l'allargamento della viabilità fino a 3 metri.	NO	La prevalutazione valuta interventi generali che non possono avere alcuna interferenza con habitat e specie del sito. L'allagamento di una strada a 3 metri senza conoscere la sua sezione originaria potrebbe interessare habitat di interesse comunitario e comportare ulteriori opere accessorie che vanno valutate singolarmente con uno screening di incidenza. Si introduce invece la prevalutazione per le piste e varchi a fondo naturale non pemanenti in quanto opere comunque connesse alle attività forestali prevalutate. Si toglie il periodo sensibile per la fauna per la realizzazione di sentieri in quanto interventi privi di effetti e non sempre realizzabili in periodo invernale.	2.11. Manutenzione delle strade, delle strade forestali e delle relative scarpate mediante il taglio della vegetazione, la manutenzione delle murature anche con limitate modifiche di tracciato, la sistemazione del fondo stradale realizzata senza apporto di materiale alloctono, con eventuale ripristino della sezione originaria e la realizzazione di modeste opere di regimazione delle acque meteoriche, purché tali interventi vengano. La realizzazione di piste forestali e varchi, a fondo naturale e non permanenti (LR 9/2007 art. 35 comma 2b) connessi ad un intervento forestale prevalutato. La manutenzione dei sentieri anche con limitate variazioni di tracciato purché tali interventi vengano effettuati nel periodo 15 agosto-28 febbraio. La manutenzione di sentieri di larghezza inferiori a 100 cm non determina possibile interruzione di habitat.
2.13. Realizzazione di serbatoi d'acqua a fini antincendio, di superficie inferiore a 75 mq, già serviti da viabilità esistente, purché non ricada su habitat Natura 2000.	03/02/2025	Associazione dei consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia	Si chiede di estendere la finalità del serbatoio anche a quella irrigua oltre a quella antincendio.	SI	La finalità della raccolta idrica non modifica l'effetto sull'ambiente.	2.13. Realizzazione di serbatoi d'acqua a fini antincendio e di irrigazione , di superficie inferiore a 75 mq, già serviti da viabilità esistente, purché non ricada su habitat Natura 2000.
2.14. Realizzazione di condotte sotterranee a fini antincendio con relative attrezzature fuori terra quali idranti, su sedime coincidente con strade e piste forestali, purché le aree di cantiere non interessino habitat Natura 2000 e gli interventi vengano effettuati nel periodo 15 agosto - 28 febbraio.	03/02/2025	Associazione dei consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia	Si chiede di estendere la finalità della condotta sotterranea anche a quella irrigua oltre a quella antincendio, limitatamente a irrigazioni di emergenza o di soccorso.	SI	La finalità condotta idrica non modifica l'effetto sull'ambiente purchè l'irrigazione non interessi habitat Natura 2000.	2.14. Realizzazione di condotte sotterranee a fini antincendio e di irrigazione di emergenza o di soccorso , con relative attrezzature fuori terra quali idranti, su sedime coincidente con strade e piste forestali, purché le aree di cantiere e le aree irrigate non interessino habitat Natura 2000 e gli interventi vengano effettuati nel periodo 15 agosto - 28 febbraio.

Misura adottata	Data	Osservazione	Contenuto osservazione	Accoglimento	Motivazione	Misura modificata
3.5. Manutenzione ordinaria delle opere edili di difesa artificiali di sponde e argini (es. scogliere, massicciate, murature) anche con taglio, sfalcio, trinciatura, lavorazioni superficiali del terreno purché non interessino habitat Natura 2000 o habitat di valenza faunistica indicati nelle misure di conservazione del sito. Manutenzione ordinaria di argini artificiali in terra con taglio e/o trinciatura (senza lavorazioni superficiali del terreno) dal 15 agosto al 28 febbraio, sfalcio dal 30 giugno al 28 febbraio.	03/02/2025	Associazione dei consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia	Si chiedere di estendere la prevalutazione alla pulizia, asportazione con mezzi meccanici del materiale inerte presente	NO	L'intervento in alveo comporta delle ulteriori valutazioni sulla presenza di habitat o di specie protette e necessita quindi di uno screening di incidenza.	Nessuna.
2.1. Per formazioni forestali classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, in assenza di pianificazione forestale approvata ed esecutiva, gli interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio relativi a: a) le dichiarazioni di taglio con assegno di massa legnosa, inferiore a 200 metri cubi lordi nelle fustaie e a 25.000 metri quadrati nei cedui; i quantitativi massimi indicati si intendono raggiunti entro 5 anni. b) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o troncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario. c) gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti;	03/02/2025	Ordine dei dottori agronomi e forestali del FVG	Si chiede di introdurre una nuova categoria con soglie inferiori a quelle attualmente previste ma in cui effettuare la prevalutazione per interventi svolti tutto l'anno superando il limite del 15 agosto - 28 febbraio che rimane valido per interventi più consistenti. Inoltre si chiede di sostituire la previsione dei 5 anni con una diversa disposizione già prevista nel Regolamento forestale e limitata a 3 anni.	Parziale	Si accoglie parzialmente la proposta avvalendosi della verifica che eseguono gli Ispettorati forestali sulle dichiarazioni di taglio con l'accordo che ci vengano trasmesse. In questo modo si semplifica la procedura e si mantiene un controllo in particolare sugli appeti faunistici. Sulla seconda proposta la si accoglie essendo più chiara e più cautelativa riducendo la previsione temporale a 3 anni.	2.01. Per formazioni forestali classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, in assenza di pianificazione forestale approvata ed esecutiva, gli interventi eseguiti nel periodo 15 agosto – 28 febbraio -relativi a: a) le dichiarazioni di taglio con assegno di massa legnosa, inferiore a 200 metri cubi lordi nelle fustaie e a 25.000 metri quadrati nei cedui eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio; i quantitativi massimi indicati si intendono raggiunti entro 5 anni -nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi non possono superare il quantitativo o la superficie prevista; b) le dichiarazioni di taglio con assegno di massa legnosa, inferiore a 200 metri cubi lordi nelle fustaie e a 25.000 metri quadrati nei cedui, eseguiti nel periodo 1 marzo - 14 agosto, che hanno ottenuto le prescrizioni dell'ispettorato forestale (artt. 12 comma 4 del Regolamento forestale - DPRReg. 274/2012); nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi non possono superare il quantitativo o la superficie prevista. c) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o troncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario. d) gli interventi selvicolturali di dimensione inferiore a 15 mc di prelievo di massa legnosa nelle fustaie e di 1.000 mq nei cedui, eseguiti senza limitazioni temporali purché non interessino habitat di rilevanza faunistica definiti nelle misure di conservazione del sito Natura 2000; gli- interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti; Verificare le misure di conservazione REPB (tutti i numeri), REPN21.0, REPN22.0 se vigenti nel sito Natura 2000 interessato dall'intervento -> https://habitat.regione.fvg.it/mdc/home .
2.2. Per formazioni forestali classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, in presenza di pianificazione forestale approvata ed esecutiva, gli interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio relativi a: a) le dichiarazioni di taglio; b) i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) quando conformi alla massa prevista dallo strumento di pianificazione; c) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o troncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario; d) gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti.	03/02/2025	Ordine dei dottori agronomi e forestali del FVG	Si chiede di introdurre una nuova categoria con soglie inferiori a quelle attualmente previste ma in cui effettuare la prevalutazione per interventi svolti tutto l'anno superando il limite del 15 agosto - 28 febbraio che rimane valido per interventi più consistenti.	Parziale	Si accoglie parzialmente la proposta avvalendosi della verifica che eseguono gli Ispettorati forestali sulle dichiarazioni di taglio con l'accordo che ci vengano trasmesse. In questo modo si semplifica la procedura e si mantiene un controllo in particolare sugli appeti faunistici. Sulla seconda proposta la si accoglie essendo più chiara e più cautelativa riducendo la previsione temporale a 3 anni.	2.02. Per formazioni forestali classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, in presenza di pianificazione forestale approvata ed esecutiva, gli interventi eseguiti nel periodo 15 agosto – 28 febbraio -relativi a: a) le dichiarazioni di taglio per interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio; b) le dichiarazioni di taglio per interventi eseguiti nel periodo 1 marzo - 14 agosto, che hanno ottenuto le prescrizioni dell'ispettorato forestale (artt. 12 comma 4 del Regolamento forestale - DPRReg. 274/2012); b) i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) quando conformi alla massa prevista dallo strumento di pianificazione; c) i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) quando conformi alla massa prevista dallo strumento di pianificazione per interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio; d) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o troncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario da comunicare al Servizio biodiversità; d) gli interventi selvicolturali di dimensione inferiore a 15 mc di prelievo di massa legnosa nelle fustaie e di 1.000 mq nei cedui, eseguiti senza limitazioni temporali purché non interessino habitat di rilevanza faunistica definiti nelle misure di conservazione del sito Natura 2000; gli- interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti; La presente prevalutazione si applica nel rispetto delle misure di conservazione che disciplinano le modalità di intervento rispetto a specifici habitat forestali. Verificare le misure di conservazione REPB (tutti i numeri), REPN21.0, REPN22.0 se vigenti nel sito Natura 2000 interessato dall'intervento -> https://habitat.regione.fvg.it/mdc/home .
2.5. Per formazioni boscate lineari o siepi, classificate come habitat Natura 2000 (es. habitat 91E0* Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior), la ceduzione di metà dei soggetti con rilasci omogeneamente distribuiti al fine di limitare la scopertura di ampi tratti. Interventi eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio.	03/02/2025	Ordine dei dottori agronomi e forestali del FVG	Si chiede di sostituire il termine ceduzione con il termine taglio per comprendere anche gli avviamenti ad alto fusto.	Parziale	L'obiettivo della prevalutazione era consentire la gestione a ceduo ma soprattutto evitare l'eliminazione della boschetta o della siepe. Si riformula la prevalutazione in tal senso.	2.5. Per formazioni boscate lineari o siepi, classificate come habitat Natura 2000 (es. habitat 91E0* Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior), il taglio o la ceduzione di metà dei soggetti con rilasci omogeneamente distribuiti al fine di limitare la scopertura di ampi tratti. Non rientrano nella prevalutazione gli interventi che portano all'eliminazione o devitalizzazione della pianta o di un gruppo o filare di piante. Interventi eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio.
2.7. Miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascoli mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea costituenti una formazione vegetale non ancora classificabile bosco, mantenendo, per interventi superiori ad un ettaro, il 5% di essenze arbustive funzionali all'avifauna (es. Prunus spinosa, Amelanchier ovalis; ginepro per il Carso), effettuato nel periodo 15 agosto - 28 febbraio, e la risemina delle aree lavorate o manomesse con l'utilizzo esclusivo di fiorume di specie di origine autoctona o sementi di specie erbacee selvatiche di origine autoctona.	03/02/2025	Ordine dei dottori agronomi e forestali del FVG	Si chiede di anticipare, per la sola regione biogeografica alpina, il periodo soggetto a prevalutazione dal 15 agosto al 1 luglio.	SI	In ambiente montano questo tipo di interventi, che si configurano come ripristini, necessitano di un tempo di intervento superiore rispetto ai contesti di pianura. Inoltre si tratta di interventi positivi anche per la fauna e comunque molto rari che si cercano di incentivare.	2.7. Miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascoli mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea costituenti una formazione vegetale non ancora classificabile bosco, mantenendo, per interventi superiori ad un ettaro, il 5% di essenze arbustive funzionali all'avifauna (es. Prunus spinosa, Amelanchier ovalis; ginepro per il Carso), effettuato nel periodo 15 agosto 1 luglio - 28 febbraio, e la risemina delle aree lavorate o manomesse con l'utilizzo esclusivo di fiorume di specie di origine autoctona o sementi di specie erbacee selvatiche di origine autoctona.

Misura adottata	Data	Osservazione	Contenuto osservazione	Accoglimento	Motivazione	Misura modificata
2.8. Realizzazione per fini zootecnici di recinzioni elettrificate temporanee (pastore elettrico con altezza fino a 150 cm) o di recinzioni in legno o rete, di altezza fino a 120 cm, non interrate e con maglie di dimensioni pari o superiori a 15 cm, oppure sollevate da terra per almeno 15 cm; l'area recintata è prevalutata fino ad una estensione di 2 ettari.	03/02/2025	Ordine dei dottori agronomi e forestali del FVG	Si chiedere di eliminare il limite dei 2 ettari di area recintata, per la sola area biogeografica alpina.	SI	Si accoglie la richiesta in quando in ambiente montano tali recinzioni, sempre più necessarie a tutela delle attività agricole e zootecniche non interferiscono con le specie tutelate da Natura 2000.	2.8. Realizzazione per fini zootecnici di recinzioni elettrificate temporanee (pastore elettrico con altezza fino a 150 cm) o di recinzioni in legno o rete, di altezza fino a 120 cm, non interrate e con maglie di dimensioni pari o superiori a 15 cm, oppure sollevate da terra per almeno 15 cm; l'area recintata è prevalutata fino ad una estensione di 2 ettari.
2.10. Realizzazione di recinzioni a tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo, ecc.), purché la superficie recintata sia inferiore a 0.5 ha.	03/02/2025	Ordine dei dottori agronomi e forestali del FVG	Si chiede di eliminare la dicitura "di pregio" relativa alle colture, di prevedere la possibilità di recintare anche aree soggette a rimboschimento, e di estendere la superficie dell'area recintata da 0,5 ha a 2 ha.	SI	La dicitura "di pregio" non ha ricadute rispetto all'obiettivo di tutela naturalistica e quindi può essere eliminata. Fenomeni atmosferici o di rilevante presenza di ungulati possono richiedere la necessità di recintare anche porzioni boscate. In considerazione della dimensione dei siti della regione biogeografica alpina e del fatto che tali recinzioni non hanno effetti sulle popolazioni di specie tutelate da Natura 2000 si accetta di portare l'area recintata da 0,5 ha a 2 ha.	2.10. Realizzazione di recinzioni a tutela delle colture agricole e forestali di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo, ecc.), purché la superficie recintata sia inferiore a: 0.5 ha per la regione biogeografica continentale (pianura e Carso); 2 ha per la regione biogeografica alpina (montagna).
2.11. Manutenzione delle strade, delle strade forestali e delle relative scarpate mediante il taglio della vegetazione, la manutenzione delle murature anche con limitate modifiche di tracciato, la sistemazione del fondo stradale realizzata senza apporto di materiale alloctono, con eventuale ripristino della sezione originaria e la realizzazione di modeste opere di regimazione delle acque meteoriche, purché tali interventi vengano effettuati nel periodo 15 agosto - 28 febbraio. La manutenzione dei sentieri anche con limitate variazioni di tracciato purché tali interventi vengano effettuati nel periodo 15 agosto - 28 febbraio. La manutenzione di sentieri di larghezza inferiori a 60 cm non determina possibile interruzione di habitat.	03/02/2025	Ordine dei dottori agronomi e forestali del FVG	Si chiede di eliminare la previsione di un intervallo temporale per la manutenzione dei sentieri vista la dimensione minimale delle operazioni svolte.	SI	La prevalutazione valuta interventi generali che non possono avere alcuna interferenza con habitat e specie del sito. L'allagamento di una strada a 3 metri senza conoscere la sua sezione originaria potrebbe interessare habitat di interesse comunitario e comportare ulteriori opere accessorie che vanno valutate singolarmente con uno screening di incidenza. Si introduce invece la prevalutazione per le piste e varchi a fondo naturale non pemanenti in quanto opere comunque connesse alle attività forestali prevalutate. Si toglie il periodo sensibile per la fauna per la realizzazione di sentieri in quanto interventi privi di effetti e non sempre realizzabili in periodo invernale.	2.11. Manutenzione delle strade, delle strade forestali e delle relative scarpate mediante il taglio della vegetazione, la manutenzione delle murature anche con limitate modifiche di tracciato, la sistemazione del fondo stradale realizzata senza apporto di materiale alloctono, con eventuale ripristino della sezione originaria e la realizzazione di modeste opere di regimazione delle acque meteoriche, purché tali interventi vengano. La realizzazione di piste forestali e varchi, a fondo naturale e non permanenti (LR 9/2007 art. 35 comma 2b) connessi ad un intervento forestale prevalutato. La manutenzione dei sentieri anche con limitate variazioni di tracciato purché tali interventi vengano effettuati nel periodo 15 agosto - 28 febbraio. La manutenzione di sentieri di larghezza inferiori a 100 cm non determina possibile interruzione di habitat.
1.10. Realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti.	06/02/2025	Servizio valutazioni ambientali	Si rileva una differenza tra il testo esteso sottoposto a parere e il testo sintetico trasmesso per evidenziare le modifiche proposte.	SI	Allineamento tra due versioni differenti.	1.10. Realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti, realizzati nelle pertinenze edilizie dell'edificio servito.
1.10. Realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti.	06/02/2025	Servizio valutazioni ambientali	Si chiede di verificare se aggiungere la dicitura "purchè non venga interessato habitat Natura 2000".	NO	E' un caso del tutto residuale vista la scarsa presenza di edifici in siti Natura 2000. Le pertinenze edilizie di un edificio sono aree strettamente connesse e funzionali all'edificio principale e come tale non possono essere interessate da un habitat naturale.	Nessuna

Misura adottata	Data	Osservazione	Contenuto osservazione	Accoglimento	Motivazione	Misura modificata
<p>2.1. Per formazioni forestali classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, in assenza di pianificazione forestale approvata ed esecutiva, gli interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio relativi a:</p> <p>a) le dichiarazioni di taglio con assegno di massa legnosa, inferiore a 200 metri cubi lordi nelle fustaie e a 25.000 metri quadrati nei cedui; i quantitativi massimi indicati si intendono raggiunti entro 5 anni.</p> <p>b) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario.</p> <p>c) gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti;</p>	06/02/2025	Servizio valutazioni ambientali	Si chiede di limitare sempre le prevalutazioni ai periodi non sensibili per le nidificazioni e di chiarire quali sono gli habitat di interesse faunistico.	Parziale	<p>Siaccoglie parzialmente la proposta avvalendosi della verifica che eseguono gli Ispettorati forestali sulle dichiarazioni di taglio con l'accordo che ci vengano trasmesse. In questo modo si semplifica la procedura e si mantiene un controllo in particolare sugli apetti faunistici. Gli habitat di interesse faunistico per ora sono individuati tramite misura di conservazione solo nella ZPS e ZSC del Carso ma progressivamente verranno individuati in altri siti.</p>	<p>2.01. Per formazioni forestali classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, in assenza di pianificazione forestale approvata ed esecutiva, gli interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio relativi a:</p> <p>a) le dichiarazioni di taglio con assegno di massa legnosa, inferiore a 200 metri cubi lordi nelle fustaie e a 25.000 metri quadrati nei cedui eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio; i quantitativi massimi indicati si intendono raggiunti entro 5 anni nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi non possono superare il quantitativo o la superficie prevista;</p> <p>b) le dichiarazioni di taglio con assegno di massa legnosa, inferiore a 200 metri cubi lordi nelle fustaie e a 25.000 metri quadrati nei cedui, eseguiti nel periodo 1 marzo - 14 agosto, che hanno ottenuto le prescrizioni dell'ispettorato forestale (artt. 12 comma 4 del Regolamento forestale - DPRReg. 274/2012); nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi non possono superare il quantitativo o la superficie prevista.</p> <p>c) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario.</p> <p>d) gli interventi selvicolturali di dimensione inferiore a 15 mc di prelievo di massa legnosa nelle fustaie e di 1.000 mq nei cedui, eseguiti senza limitazioni temporali purchè non interessino habitat di rilevanza faunistica definiti nelle misure di conservazione del sito Natura 2000; gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti;</p> <p>Verificare le misure di conservazione REPB (tutti i numeri), REPN21.0, REPN22.0 se vigenti nel sito Natura 2000 interessato dall'intervento -> https://habitat.regione.fvg.it/mdc/home .</p>
<p>2.2. Per formazioni forestali classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, in presenza di pianificazione forestale approvata ed esecutiva, gli interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio relativi a:</p> <p>a) le dichiarazioni di taglio;</p> <p>b) i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) quando conformi alla massa prevista dallo strumento di pianificazione;</p> <p>c) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario;</p> <p>d) gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti.</p>	06/02/2025	Servizio valutazioni ambientali	Si chiede di limitare sempre le prevalutazioni ai periodi non sensibili per le nidificazioni.	Parziale	<p>Siaccoglie parzialmente la proposta avvalendosi della verifica che eseguono gli Ispettorati forestali sulle dichiarazioni di taglio con l'accordo che ci vengano trasmesse. In questo modo si semplifica la procedura e si mantiene un controllo in particolare sugli apetti faunistici. Gli habitat di interesse faunistico per ora sono individuati tramite misura di conservazione solo nella ZPS e ZSC del Carso ma progressivamente verranno individuati in altri siti.</p>	<p>2.02. Per formazioni forestali classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, in presenza di pianificazione forestale approvata ed esecutiva, gli interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio relativi a:</p> <p>a) le dichiarazioni di taglio per interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio;</p> <p>b) le dichiarazioni di taglio per interventi eseguiti nel periodo 1 marzo - 14 agosto, che hanno ottenuto le prescrizioni dell'ispettorato forestale (artt. 12 comma 4 del Regolamento forestale - DPRReg. 274/2012);</p> <p>b) i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) quando conformi alla massa prevista dallo strumento di pianificazione;</p> <p>c) i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) quando conformi alla massa prevista dallo strumento di pianificazione per interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio;</p> <p>d) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario da comunicare al Servizio biodiversità;</p> <p>d) gli interventi selvicolturali di dimensione inferiore a 15 mc di prelievo di massa legnosa nelle fustaie e di 1.000 mq nei cedui, eseguiti senza limitazioni temporali purchè non interessino habitat di rilevanza faunistica definiti nelle misure di conservazione del sito Natura 2000; gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti;</p> <p>La presente prevalutazione si applica nel rispetto delle misure di conservazione che disciplinano le modalità di intervento rispetto a specifici habitat forestali.</p> <p>Verificare le misure di conservazione REPB (tutti i numeri), REPN21.0, REPN22.0 se vigenti nel sito Natura 2000 interessato dall'intervento -> https://habitat.regione.fvg.it/mdc/home .</p>
<p>2.3. Per formazioni forestali non classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, gli interventi relativi a:</p> <p>a) le dichiarazioni di taglio;</p> <p>b) i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) quando conformi alla massa prevista dallo strumento di pianificazione;</p> <p>d) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario;</p> <p>e) gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti.</p>	06/02/2025	Servizio valutazioni ambientali	Si chiede di limitare sempre le prevalutazioni ai periodi non sensibili per le nidificazioni.	Parziale	<p>Interventi di piccola dimensione in aree che non sono classificate di interesse faunistico specifico (es. boschi vetusti o aree con nidificazioni consolidate segnalate, arene di canto, ecc.) anche se sottoposte a screening di incidenza non comporterebbero una maggiore conoscenza di eventuali nidificazioni che non siano già note. Gli habitat di interesse faunistico per ora sono individuati tramite misura di conservazione solo nella ZPS e ZSC del Carso ma progressivamente verranno individuati in altri siti. Quindi viene sdoppiata la misura in 2.3.a e 2.3.b in modo da applicare quella che consente interventi senza limitazione temporale in nei siti montani e quella che mantiene comunque la limitazione temporale nei siti di pianura.</p>	<p>2.3.a. Per formazioni forestali non classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, gli interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio nei siti dell'area biogeografica continentale, relativi a:</p> <p>a) le dichiarazioni di taglio;</p> <p>b) i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) quando conformi alla massa prevista dallo strumento di pianificazione;</p> <p>d) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario da comunicare al Servizio biodiversità;</p> <p>e) gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti.</p> <p>La presente prevalutazione si applica nel rispetto delle misure di conservazione che disciplinano le modalità di intervento rispetto a specifici habitat forestali.</p> <p>2.3.b. Per formazioni forestali non classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, gli interventi nei siti dell'area biogeografica alpina, relativi a:</p> <p>a) le dichiarazioni di taglio;</p> <p>b) le dichiarazioni di taglio per interventi eseguiti nel periodo 1 marzo - 14 agosto, che hanno ottenuto le prescrizioni dell'ispettorato forestale (artt. 12 comma 4 del Regolamento forestale - DPRReg. 274/2012);</p> <p>b) i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) quando conformi alla massa prevista dallo strumento di pianificazione;</p> <p>d) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario da comunicare al Servizio biodiversità;</p> <p>e) gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti.</p> <p>La presente prevalutazione si applica nel rispetto delle misure di conservazione che disciplinano le modalità di intervento rispetto a specifici habitat forestali.</p>
<p>2.4. Taglio e asporto legname in area demaniale regionale in base all'art. 33 della LR 11/2015. La rimozione, in area demaniale regionale, del legno morto e in generale la pulizia della vegetazione compromessa nelle aree percorse dal fuoco o danneggiate da tempeste o mareggiate.</p>	06/02/2025	Servizio valutazioni ambientali	Si chiede di specificare meglio a quali commi dell'art. 33 della LR 11/2005 ci si riferisce in quanto i quantitativi possonao essere significativi in relazione ad altre prevalutazioni del settore forestale	SI	<p>Alla luce della segnalazione si riformula la prevalutazione in senso cautelativo.</p>	<p>2.4. Taglio e asporto legname in area demaniale regionale in base all'art. 33 della LR 11/2015:</p> <p>- comma 2) punto a);</p> <p>- comma 2) punto b) qualora non interessi habitat Natura 2000 o aree di rilevanza faunistica.</p> <p>La rimozione, in area demaniale regionale, del legno morto e in generale la pulizia della vegetazione compromessa nelle aree percorse dal fuoco o danneggiate da tempeste o mareggiate.</p>

Misura adottata	Data	Osservazione	Contenuto osservazione	Accoglimento	Motivazione	Misura modificata
2.11. Manutenzione delle strade, delle strade forestali e delle relative scarpate mediante il taglio della vegetazione, la manutenzione delle murature anche con limitate modifiche di tracciato, la sistemazione del fondo stradale realizzata senza apporto di materiale alloctono, con eventuale ripristino della sezione originaria e la realizzazione di modeste opere di regimazione delle acque meteoriche, purché tali interventi vengano effettuati nel periodo 15 agosto - 28 febbraio. La manutenzione dei sentieri anche con limitate variazioni di tracciato purché tali interventi vengano effettuati nel periodo 15 agosto - 28 febbraio. La manutenzione di sentieri di larghezza inferiori a 60 cm non determina possibile interruzione di habitat.	06/02/2025	Servizio valutazioni ambientali	Si chiede di quantificare le "limitate variazioni di tracciato" e di precisare se si prevedono manutenzioni fino a 60 cm o allargamenti di ulteriori 60 cm.	NO	La prevalutazione valuta interventi generali che non possono avere alcuna interferenza con habitat e specie del sito. L'allagamento di una strada a 3 metri senza conoscere la sua sezione originaria potrebbe interessare habitat di interesse comunitario e comportare ulteriori opere accessorie che vanno valutate singolarmente con uno screening di incidenza. Si introduce invece la prevalutazione per le piste e varchi a fondo naturale non pemanenti in quanto opere comunque connesse alle attività forestali prevalutate. Si toglie il periodo sensibile per la fauna per la realizzazione di sentieri in quanto interventi privi di effetti e non sempre realizzabili in periodo invernale.	2.11. Manutenzione delle strade, delle strade forestali e delle relative scarpate mediante il taglio della vegetazione, la manutenzione delle murature anche con limitate modifiche di tracciato, la sistemazione del fondo stradale realizzata senza apporto di materiale alloctono, con eventuale ripristino della sezione originaria e la realizzazione di modeste opere di regimazione delle acque meteoriche, purché tali interventi vengano. La realizzazione di piste forestali e varchi, a fondo naturale e non permanenti (LR 9/2007 art. 35 comma 2b) connessi ad un intervento forestale prevalutato. La manutenzione dei sentieri anche con limitate variazioni di tracciato purché tali interventi vengano effettuati nel periodo 15 agosto–28 febbraio. La manutenzione di sentieri di larghezza inferiori a 100 cm non determina possibile interruzione di habitat.
3.5. Manutenzione ordinaria delle opere edili di difesa artificiali di sponde e argini (es. scogliere, massicciate, murature) anche con taglio, sfalcio, trinciatura, lavorazioni superficiali del terreno purché non interessino habitat Natura 2000 o habitat di valenza faunistica indicati nelle misure di conservazione del sito. Manutenzione ordinaria di argini artificiali in terra con con taglio e/o trinciatura (senza lavorazioni superficiali del terreno) dal 15 agosto al 28 febbraio, sfalcio dal 30 giugno al 28 febbraio.	06/02/2025	Servizio valutazioni ambientali	Si rileva una differenza tra il testo esteso sottoposto a parere e il testo sintetico trasmesso per evidenziare le modifiche proposte. Inoltre si chiede di prevedere la tempistica di intervento per tutte le categorie della prevalutazione.	SI	Allineamento tra due versioni differenti, accoglimenti della proposta e parziale riformulazione.	3.5. Manutenzione ordinaria delle opere edili di difesa artificiati di sponde e argini (es. scogliere, massicciate, murature) anche con taglio, sfalcio, trinciatura, lavorazioni superficiali del terreno dal 15 agosto al 28 febbraio, purché non interessino habitat Natura 2000 o habitat di valenza faunistica indicati nelle misure di conservazione del sito. Manutenzione ordinaria di argini artificiali in terra, privi di vegetazione arborea , con taglio e/o trinciatura (senza lavorazioni superficiali del terreno) dal 15 agosto al 28 febbraio, sfalcio dal 30 giugno al 28 febbraio.
3.8. Manifestazioni non motoristiche sportive agonistiche o non agonistiche, se podistiche su strada o sentiero e se ciclistiche su strada, purché: le manifestazioni non siano di livello nazionale o internazionale, utilizzino esclusivamente tracciati esistenti, vengano svolte fuori da biotopi naturali, non vadano in contrasto con misure di conservazione o ordinanze specifiche del soggetto gestore di parchi e riserve naturali, i punti di supporto logistico non insistano su habitat Natura 2000, non vengano utilizzati impianti di amplificazione del suono, i sistemi di segnaletica del percorso siano di materiale naturale e vengano rimossi a fine gara. Gare di orienteering effettuate nel periodo 15 agosto - 28 febbraio.	06/02/2025	Servizio valutazioni ambientali	Si chiede di motivare meglio la prevalutazione relativamente all'attività di orientiring.	SI	Nel periodo 15 agosto - 28 febbraio la presenza faunistica è minore e non è legata a luoghi specifici come siti di riproduzione. Pertanto in questo periodo non si rilevano effetti negativi come verificato anche in vari screening di incidenza già effettuati.	Nessuna
3.11. Per interventi di somma urgenza o di pronto intervento, in particolare per garantire la sicurezza pubblica, che interessano siti Natura 2000 il soggetto che li realizza fornisce tempestiva comunicazione dei lavori da eseguirsi o eseguiti al soggetto gestore del sito Natura 2000, il quale verifica ex post la necessità di prevedere la realizzazione di eventuali misure di mitigazione e/o di ripristino.	06/02/2025	Servizio valutazioni ambientali	Si chiede di motivare meglio la prevalutazione.	SI	In situazioni di emergenza non ci sono tempi per attivare procedure di verifica ma con tale previsione si mantiene un controllo ex post con possibilità di intervento successivo.	Nessuna
3.20. Manutenzione, asportazione, sostituzione in sede di condutture sotterranee o canali superficiali per l'irrigazione purché i lavori non interessino habitat Natura 2000. Per i canali superficiali con flusso permanente d'acqua l'intervento deve avere uno sviluppo inferiore a 10 metri.	06/02/2025	Servizio valutazioni ambientali	Si chiede di escludere dalla prevalutazione gli interventi nei periodi riproduttivi degli anfibi.	NO	Vengono prevalutati solo interventi puntuali (<10m) che consentono la rimessa in pristino di parti di canali danneggiati. La limitatezza dell'intervento non determina effetti sulle popolazioni di anfibi.	Nessuna

Misura adottata	Data	Osservazione	Contenuto osservazione	Accoglimento	Motivazione	Misura modificata
2.1. Per formazioni forestali classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, in assenza di pianificazione forestale approvata ed esecutiva, gli interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio relativi a: a) le dichiarazioni di taglio con assegno di massa legnosa, inferiore a 200 metri cubi lordi nelle fustaie e a 25.000 metri quadrati nei cedui; i quantitativi massimi indicati si intendono raggiunti entro 5 anni. b) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario. c) gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti.	19/02/2025	MASE	Si chiede di verificare la coerenza tra alcunehe prevalutazioni ed alcune misure di conservazione. Ad esempio prevalutazioni su attività di ceduazione rispetto a misure di conservazione che pongono il divieto di governo a ceduo di determinati habitat forestali (es. 9180*).	Parziale	Il criterio introdotto con le prevalutazioni attiene alla possibilità di eseguire interventi prevalutati solo nel caso in cui tali interventi siano consentiti dalle misure di conservazione. Ad esempio una prevalutazione definisce soglie dimensionali per le fustaie o per i boschi cedui a seconda della tipoliga forestale in cui si applica. Per chiarezza si introduce quindi una specifica in ogni misura che attiene la ceduazione in cui si specifica che la prevalutazione vige qualora non in contrasto con misure di conservazione che vengono elencate. Viene elaborato uno specifico documento che verifica il rapporto tra Prevalutazioni e misure di conservazione.	2.01. Per formazioni forestali classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, in assenza di pianificazione forestale approvata ed esecutiva, gli interventi eseguiti nel periodo 15 agosto – 28 febbraio relativi a: a) le dichiarazioni di taglio con assegno di massa legnosa, inferiore a 200 metri cubi lordi nelle fustaie e a 25.000 metri quadrati nei cedui eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio; i quantitativi massimi indicati si intendono raggiunti entro 5 anni nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi non possono superare il quantitativo o la superficie prevista; b) le dichiarazioni di taglio con assegno di massa legnosa, inferiore a 200 metri cubi lordi nelle fustaie e a 25.000 metri quadrati nei cedui, eseguiti nel periodo 1 marzo - 14 agosto, che hanno ottenuto le prescrizioni dell'ispettorato forestale (artt. 12 comma 4 del Regolamento forestale - DPRReg. 274/2012); nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi non possono superare il quantitativo o la superficie prevista. c) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario. d) gli interventi selvicolturali di dimensione inferiore a 15 mc di prelievo di massa legnosa nelle fustaie e di 1.000 mq nei cedui, eseguiti senza limitazioni temporali purché non interessino habitat di rilevanza faunistica definiti nelle misure di conservazione del sito Natura 2000; gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti; Verificare le misure di conservazione REPB (tutti i numeri), REPN21.0, REPN22.0 se vigenti nel sito Natura 2000 interessato dall'intervento -> https://habitat.regione.fvg.it/mdc/home .
2.3. Per formazioni forestali non classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, gli interventi relativi a: a) le dichiarazioni di taglio; b) i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) quando conformi alla massa prevista dallo strumento di pianificazione; d) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario; e) gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti.	19/02/2025	MASE	Si chiede di prevedere in tutte le prevalutazioni di tipo forestale un periodo citico per le nidificazioni nel quale la prevalutazione non viene applicata.	Parziale	Interventi di piccola dimensione in aree che non sono classificate di interesse faunistico specifico (es. boschi vetusti o aree con nidificazioni consolidate segnalate, arene di canto, ecc.) anche se sottoposte a screening di incidenza non comporterebbero una maggiore conoscenza di eventuali nidificazioni che non siano già note. Gli habitat di interesse faunistico per ora sono individuati tramite misura di conservazione solo nella ZPS e ZSC del Carso ma progressivamente verranno individuati in altri siti. Quindi viene sdoppiata la misura in 2.3.a e 2.3.b in modo da applicare quella che consente interventi senza limitazione temporale in nei siti montani e quella che mantiene comunque la limitazione temporale nei siti di pianura.	2.3.a. Per formazioni forestali non classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, gli interventi eseguiti nel periodo 15 agosto - 28 febbraio nei siti dell'area biogeografica continentale , relativi a: a) le dichiarazioni di taglio; b) i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) quando conformi alla massa prevista dallo strumento di pianificazione; d) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario da comunicare al Servizio biodiversità; e) gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti. La presente prevalutazione si applica nel rispetto delle misure di conservazione che disciplinano le modalità di intervento rispetto a specifici habitat forestali. 2.3.b. Per formazioni forestali non classificate come habitat Natura 2000 o come habitat di rilevanza faunistica in base alle misure di conservazione del sito Natura 2000, gli interventi nei siti dell'area biogeografica alpina, relativi a: a) le dichiarazioni di taglio; b) le dichiarazioni di taglio per interventi eseguiti nel periodo 1 marzo - 14 agosto, che hanno ottenuto le prescrizioni dell'ispettorato forestale (artt. 12 comma 4 del Regolamento forestale - DPRReg. 274/2012); b) i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) quando conformi alla massa prevista dallo strumento di pianificazione; d) il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale nel rispetto dei parametri sul mantenimento di una quota di alberi in piedi o legno morto salvo diverse esigenze di ordine fitosanitario da comunicare al Servizio biodiversità; e) gli interventi aventi dimensione inferiore a quelli dei punti precedenti. La presente prevalutazione si applica nel rispetto delle misure di conservazione che disciplinano le modalità di intervento rispetto a specifici habitat forestali.
Varie	19/02/2025	MASE	Si chiede di considerare nella descrizione degli interventi anche aree complementari come le aree o la viabilità di cantiere che non deve interessare o interferire con habitat e specie Natura 2000, anche inserendo, con altro atto, delle specifiche Condizioni d'obbligo.	Parziale	Tale indicazione può riguardare molte prevalutazioni e quindi si propone di inserire nelle indicazioni iniziali che valgono per tutte le prevalutazioni l'indicazione che il riferimento al fatto che un progetto, intervento, attività non debba interessare habitat Natura 2000 o habitat di rilevanza faunistica si riferisce anche alle aree e alla viabilità di cantiere.	L'indicazione che uno progetto, intervento o attività non debba interessare habitat Natura 2000 o habitat di rilevanza faunistica si riferisce anche alle aree e alla viabilità di cantiere. <i>(indicazione analoga verrà riportata nell'elaborato sulle condizioni d'obbligo)</i>
3.7. Manutenzione ordinaria volta al ripristino della sezione originaria delle valli da pesca, dei relativi canali circondariali e degli argini in ambiente lagunare e della sezione originaria degli impianti ittici a terra, effettuata nel periodo 1 febbraio - 31 marzo per le valli da pesca e 15 agosto - 28 febbraio per gli impianti ittici a terra.	03/03/2025	Servizio biodiversità	Si propone di considerare prevalutati anche gli interventi di ripristino della sezione originaria delle valli da pesca eseguiti nel periodo invernale.	SI	Tale previsione è già contenuta nel Piano di gestione della Laguna adottato e in fase di approvazione. Per uniformare le tempistiche di attenzione si utilizza la finestra temporale 15 agosto - 28 febbraio.	3.7. Manutenzione ordinaria volta al ripristino della sezione originaria delle valli da pesca, dei relativi canali circondariali e degli argini in ambiente lagunare e della sezione originaria degli impianti ittici a terra, effettuata nel periodo 15 agosto -1 febbraio - 31 marzo per le valli da pesca e 15 agosto – 28 febbraio per gli impianti ittici a terra:

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA